

**MREL e TLAC (novità DPM 3.5):
GLI ADEGUAMENTI PUMA**

luglio 2024

COOPERAZIONE PUMA

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>1. Trattamento ‘Daisy chain’</i>	3
<i>2. Trattamento delle ‘Prior Permission’</i>	5
<i>2.1 ‘Prior permission’ su strumenti di fondi propri</i>	6
<i>2.2 ‘Prior permission’ su strumenti MREL eligible</i>	7

PREMESSA

Nel mese di giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1618 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763¹ finalizzati a riflettere nel reporting:

- (i) **l'obbligo di dedurre gli investimenti in strumenti di passività ammissibili di entità appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione** (quadro '*daisy chain*' introdotto con il Regolamento (UE) 2022/2036);
- (ii) **l'autorizzazione preventiva** ('*prior permission*') per il **riacquisto di strumenti** di passività ammissibili emessi dalle entità e dai gruppi segnalanti (cfr. Regolamento UE 2023/827)².

Vengono inoltre effettuati aggiornamenti di **minore rilevanza** su specifiche problematiche relative al *template* M 06.00³.

Il 'quadro normativo sulla *daisy chain*' è entrato in vigore il 1 gennaio 2024, mentre i nuovi requisiti segnaletici si rifletteranno nelle segnalazioni riferite alla data contabile di dicembre 2024, nell'ambito del Data Point Model versione 3.5.

1. Trattamento '*Daisy chain*'

Il Regolamento (UE) 2022/2036 introduce l'obbligo per le istituzioni che non sono classificate come entità di risoluzione ('*non resolution entities*') di dedurre i loro investimenti in fondi propri e strumenti subordinati emessi da entità appartenenti al medesimo gruppo di risoluzione, quando si verificano le condizioni contenute nell'art. 72 sexies (5) del CRR (cosiddetta '*daisy chain framework*'). Tali deduzioni devono essere effettuate dalle entità che non sono classificate come entità di risoluzione ('*non resolution entities*') e che sono tenute a soddisfare il

¹ Tale regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR) e della Direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD) per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

² Cfr. considerando 2 e 3 del Reg. UE 2024/1618.

³ Nell'ambito del trattamento PUMA tale *template* è a cura aziendale.

requisito del TLAC interno (disciplinato dall'Art. 92 ter del CRR) oppure del MREL interno (disciplinato dall'art. 45 septies della BRRD) e che detengono strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi da entità che soddisfano il requisito TLAC oppure MREL.

Considerato che il Regolamento (UE) 2022/2036 si applica a partire da gennaio 2024 (prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/1618), nell'attuale reporting (DPM 3.3) l'ammontare delle eventuali deduzioni connesse alla 'daisy chain' deve confluire nel *template M 03.00 - Internal MREL and internal TLAC (ILAC)*, **riga 290** '(-) Deductions or equivalent'.

Con il nuovo ITS on MREL/TLAC nella **riga 290**, rinominata in '(-) Own funds instruments and eligible liabilities instruments issued by non-resolution entities of the same resolution group', occorre considerare, oltre alle deduzioni sopra descritte, anche gli investimenti di entità, soggette al requisito *internal* MREL o *internal* TLAC, in **fondi propri** emessi da entità soggette a liquidazione e appartenenti al medesimo gruppo di risoluzione - indipendentemente dal loro assoggettamento all'*internal* MREL - e che sono detratti dalle passività ammissibili ai sensi dell'art. 72 septies (5) (cfr. art. 45 quater 2.bis, quinto paragrafo della BRDD, modificato dalla Direttiva (UE) 2024/1174)⁴.

Tale ultima componente deve essere anche evidenziata nella nuova **riga 293** '(-) of which: Own funds instruments issued by liquidation entities' (come un "di cui" della riga 290).

La produzione delle righe sopra descritte (R 290 e R 293), essendo dipendenti da informazioni complesse non censibili nell'input PUMA, è a cura aziendale.

Le istruzioni specificano, inoltre, che occorre esporre nella **riga 295** - *Excess of deductions from eligible liabilities over eligible liabilities* l'eccedenza delle

⁴ Art. 45 quater 2.bis, quinto paragrafo: '*In deroga al quarto comma, un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che non è un'entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, se l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.*'.

deduzioni delle passività ammissibili (R290 in valore assoluto) rispetto alle passività ammissibili (R260+R265+R270), al fine di evitare che le passività ammissibili assumano valore negativo.

Infine, nel caso in cui la riga 295 risulti valorizzata, occorre dedurre tale importo dalla riga 240 - *Eligible T2 instruments* in base a quanto previsto dall'Articolo 66, punto (e) del CRR.

Sono state infine introdotte due nuove righe nel *template* M 03.00:

- **R 0620** - *Own funds instruments issued by liquidation entities of the same resolution group*: nella quale occorre esporre gli investimenti di entità, soggette al requisito *internal* MREL o *internal* TLAC, in fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione e appartenenti al medesimo gruppo di risoluzione, indipendentemente dall'assoggettamento all'*internal* MREL e ai requisiti contenuti nell'art. 45 quater 2.bis, quinto paragrafo della DIR. (UE) 2024/1174 dell'11.4.2024.

- **R 0630** - *Ratio of holdings of own funds instruments issued by liquidation entities over eligible own funds and eligible liabilities* nella quale deve essere esposto il ratio, calcolato in base alle istruzioni segnaletiche contenute nell'ITS, utilizzato per verificare il superamento della soglia fissata dal normatore⁵, a partire dalla quale si deducono le detenzioni di strumenti di fondi propri – detenuti da società intermedie diverse da *resolution entity* - emessi da *liquidation entity*.

La compilazione delle due nuove righe è a cura aziendale.

2. Trattamento delle 'Prior Permission'

L'articolo 77 del CRR definisce le condizioni in base alle quali le banche possono ridurre i fondi propri (paragrafo 1) e le passività ammissibili (paragrafo 2).

Nel primo caso la banca deve ottenere '*la preventiva autorizzazione*' dell'autorità competente per una delle seguenti casistiche alternative tra loro:

⁵ Cfr. articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, della direttiva 2014/59/UE.

- a) *riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;*
- b) *ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve per sovrapprezzo di azioni relative agli strumenti di fondi propri;*
- c) *effettuare il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.'*

Anche per richiamare, rimborsare o riacquistare **strumenti di passività ammissibili** MREL prima della loro scadenza contrattuale, gli enti sono tenuti ad ottenere una autorizzazione preventiva; in questo caso la competenza è dell'“Autorità di risoluzione delle crisi”.

In entrambi i casi, l'autorizzazione può essere concessa sia con riferimento ad uno specifico periodo e per un predeterminato ammontare (*'general prior permission'* - **GPP**) sia con riferimento a specifici strumenti (*'ad hoc permission'*).

2.1 'Prior permission' su strumenti di fondi propri

L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 77 (1) del CRR, nonché di quanto ulteriormente specificato nell'articolo 78 del CRR, può essere concessa per il riacquisto integrale o parziale, a ripagare o a rimborsare, gli strumenti di fondi propri.

Con riferimento alle *prior permission* sugli strumenti di fondi propri si precisa che non sono previste righe dedicate, poiché l'ammontare dei fondi propri deve essere esposto nei *template* già al netto di tali componenti.

Ad esempio nella riga **130** - *Tier 2 instruments with a residual maturity of at least one year to the extent they do not qualify as Tier 2 items* del **template M 02.00** - *MREL and TLAC capacity and composition (resolution groups / entities) (TLAC1)* l'importo deve essere esposto già al netto delle autorizzazioni ottenute per il rimborso sui fondi propri.

Anche la riga **260** - *eligible liabilities (excluding guarantees)* del *template M 03.00* deve essere esposta al netto della componente *unused* delle *prior permission* sui fondi propri.

L'ITS prevede che anche per le righe **132** e **135** del *template M 02.00* - *MREL and TLAC capacity and composition (resolution groups / entities) (TLAC1)* si faccia riferimento alle sole *prior permission* concesse per strumenti MREL *eligible*.

2.2 'Prior permission' su strumenti MREL eligible

L'autorizzazione per gli **strumenti MREL eligible** concessa ai sensi dell'articolo 77 (2) del CRR, nonché di quanto ulteriormente specificato nell'articolo 78 bis del CRR - come anticipato nel paragrafo 'Trattamento delle 'Prior Permission' - può essere concessa sia con riferimento ad uno specifico periodo e predeterminato ammontare ('**general prior permission**' - GPP) sia con riferimento a specifici strumenti ('**ad hoc permission**').

In ambito PUMA, la procedura gestirà le sole autorizzazioni riconducibili ad uno specifico strumento ('**ad hoc permission**'); pertanto le *General Prior Permission* (GPP), non essendo riconducibili ad uno specifico strumento, saranno gestite a cura dell'ente segnalante.

Al fine di gestire le '**ad hoc permission**' saranno inserite le nuove variabili:

- **05096 - STRUMENTO OGGETTO DI AD HOC PERMISSION (MREL ELIGIBILE)** (0=no, 1=si)

- **06688 - IMPORTO UNUSED AD HOC PERMISSION PER STRUMENTI MREL ELIGIBLE**

sulle FTO di strumenti subordinati emessi (FTO 01837.xx) e titoli emessi (01775.xx, 01777.xx, 01779.xx).

La variabile importo 06688 che identifica la quota non utilizzata di una *ad hoc permission* sarà utilizzata laddove l'ITS richiede la specifica evidenza della quota '*unused*' delle autorizzazioni preventive ricevute.

Al riguardo, nel *template M 02.00* (TLAC1) sono state inserite le seguenti nuove righe:

- riga **0132** (-) *Own eligible liabilities instruments subordinated to excluded liabilities* che deve includere la parte inutilizzata delle prior permission relativa alle passività ammissibili subordinate alle passività escluse dal *bail-in* (campo 06688);
- riga **0135** (-) *of which: unused prior permission amounts* (campo 06688);
- riga **0162** (-) *Own eligible liabilities instruments not subordinated to excluded liabilities* che deve includere la parte inutilizzata delle prior permission relativa alle passività ammissibili non subordinate alle passività escluse dal *bail-in* (campo 06688);
- riga **0165** (-) *of which: unused prior permission amounts* (campo 06688).

Si precisa che ai fini della compilazione della colonna 10 (MREL), gli ammontari segnalati nelle righe **132/135** e **162/165** dovrebbero essere coerenti, considerato che il riferimento all'ulteriore componente di cui all'articolo 72e (1) del CRR è presente solo ai fini TLAC.

Nel *template M 02.00* (TLAC1) sono state anche inserite le seguenti righe che contengono l'ammontare complessivo (sia utilizzato che non) per il quale è stata ricevuta la 'prior permission':

- riga **0600** *Ad hoc permissions for eligible liabilities items: Predetermined amount*
- riga **0610** *General prior permissions (GPP) for eligible liabilities items: Predetermined amount*

Per la produzione della riga 0600 è richiesto di alimentare il nuovo campo importo **06687 PREDETERMINED AMOUNT PER AD HOC PERMISSION FOR ELIGIBLE LIABILITIES ITEMS** con l'importo complessivo dell'autorizzazione preventiva ad hoc ricevuta, sulle FTO di strumenti subordinati emessi (FTO 01837.xx) e titoli emessi (01775.xx, 01777.xx, 01779.xx).

Si precisa che, la produzione della riga 0610, in cui occorre rappresentare l'importo complessivo dell'autorizzazione preventiva della GPP, è a cura aziendale.

Nel *template* M 03.00 - *internal* MREL and *internal* TLAC (ILAC) è stata introdotta la nuova riga **0265 (-) Own eligible liabilities instruments: Unused prior permission amounts** nella quale occorre esporre la quota non utilizzata dell'ammontare complessivo per la quale si è ottenuta la '*prior permission*'. Per le *ad hoc permission* la riga potrà essere generata utilizzando il campo **06688 – unused prior permission amount** per strumenti *MREL eligible*. Invece la quota *unused* relativa alle GPP dovrà essere gestita a cura dell'azienda.

Le novità introdotte nel trattamento delle *prior permission* si sono anche riflesse su alcune righe già esistenti nei vari *template*, per le quali si è data evidenza delle modifiche nel prospetto di generazione allegato alla presente nota tecnica.